

Oggetto: **FAQ DEL GARANTE PRIVACY IN TEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA**

Al fine di fornire un aggiornamento a precedenti provvedimenti sul tema, emanati nel 2010, il Garante *privacy* fornisce, nel dicembre 2020, una serie di *Faq* in tema di videosorveglianza, anche per uniformarsi alle nuove previsioni introdotte dal Regolamento UE 2016/679. Tutto questo tenendo anche conto delle linee guida recentemente adottate sul tema della videosorveglianza dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB).

Il tema viene affrontato per i diversi ambiti della vita quotidiana, dunque anche in relazione agli obblighi dei datori di lavoro.

Occorre subito evidenziare alcuni dei punti più rilevanti espressi dal Garante, valevoli per la generalità dei soggetti che attuano una sorveglianza a mezzo di telecamere:

- l'attività di videosorveglianza deve essere effettuata nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati, considerando ciò in relazione alla scelta delle modalità di ripresa e alla dislocazione dell'impianto;
- i dati trattati devono comunque essere pertinenti, e dunque non eccedenti, rispetto alle finalità perseguite;
- vige il principio di responsabilizzazione, in base al quale spetta al titolare del trattamento (un'azienda, una P.A., etc.) valutare la liceità e la proporzionalità del trattamento effettuato, tenendo in debito conto contesto e finalità dello stesso e ogni potenziale rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- in relazione all'informativa agli interessati viene chiarito che può essere utilizzato un modello semplificato (ad esempio un cartello), contenente le informazioni più importanti, collocato prima di entrare nell'area sorvegliata;
- per quanto riguarda i tempi dell'eventuale conservazione delle immagini registrate, fatte salve specifiche norme di Legge che prevedano durate ben determinate, i tempi di conservazione devono necessariamente essere individuati dal titolare del trattamento in base al contesto e alle finalità del trattamento stesso, nonché al rischio per i diritti e le libertà delle persone.

Sul tema lavoristico si segnala, in specifico, la *Faq* n. 9, qui riportata:

“9) Il datore di lavoro pubblico o privato può installare un sistema di videosorveglianza nelle sedi di lavoro?

Sì, esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, nel rispetto delle altre garanzie previste dalla normativa di settore in materia di installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo (art. 4 della l. 300/1970)”.

È noto, infatti, come lo Statuto dei Lavoratori, sulla base del riformato articolo 4, vieta il solo controllo diretto sull'attività dei lavoratori, e richiede, ai fini dell'installazione di impianti di videosorveglianza, la presenza di motivazioni legate a esigenze organizzative e produttive, sicurezza del lavoro e tutela del patrimonio aziendale.

Sempre all'ambito aziendale possono essere abbinate anche altre 2 delle *Faq* proposte, riguardanti la necessità o meno di un'autorizzazione del Garante all'installazione delle telecamere e l'obbligatorietà di informativa alle persone che transitano o lavorano nell'area sorvegliata.

L'Autorità garante fa presente come non sia prevista alcuna autorizzazione da parte del Garante stesso, ai fini dell'installazione di tali sistemi. Ciò deve essere visto in relazione alla specifica norma di legge (articolo 4, L. 300/1970), la quale obbliga il datore di lavoro, prima dell'installazione di un sistema di videosorveglianza, a stipulare un accordo collettivo *ad hoc* con Rsu/Rsa, ovvero, in mancanza di tale accordo, a ottenere una previa autorizzazione dell'ITL all'installazione stessa.

Per quanto concerne l'informativa ai soggetti che operano nella zona controllata, il Garante specifica la necessità di apposizione di appositi cartelli, che dovranno contenere, tra le altre informazioni, le indicazioni sul titolare del trattamento e sulla finalità perseguita. Il modello da esporre andrà adattato alle varie circostanze dell'impianto (presenza di più telecamere, vastità dell'area oggetto di rilevamento o modalità delle riprese). Non è necessario che il cartello indichi la precisa ubicazione delle telecamere, purché non vi siano dubbi su quali zone siano soggette a sorveglianza e sia chiarito in modo inequivocabile il contesto della sorveglianza stessa. La citata informativa visiva andrà collocata all'ingresso della zona sorvegliata.